

 Comune di Lucoli

Provincia di L'Aquila

Via Francesco Saverio Gualtieri, 10

67045 Lucoli (AQ)

P.I. 00094420668

protocollo.lucoli.aq@legalmail.it

***schema di contratto***

**Schema di Contratto per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali del Comune di Lucoli da destinare a pascolo ovino per le stagioni pascolive 2025/2028 – LOTTO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Premesso che:

* con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. \_\_\_\_del\_\_\_\_\_, veniva indetta l’asta pubblica per l’assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Lucoli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estensione (ettari)\* | Carico Ovini e bovini[[1]](#footnote-1) | Prezzo a Base d’Asta |
|  |  |  |

**corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell’allegato al presente contratto denominato “*Lotto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

* in data …………… si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte;
* la Commissione giudicatrice ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara proponendo di aggiudicare l’asta alla Società ………………………………... con sede legale in …………………, via ………… n. ……………, CAP ………………….., P.I. ……………………, che ha offerto il miglior prezzo (€ ………………………….., diconsi …………………………………);
* con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. ………………….. del …………………………. veniva approvato il predetto verbale e si aggiudicava l’asta alla Società ……………………………..;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

il giorno **……………** del mese di **………………………….,** dell’anno **……………………….,** presso la sede municipale del Comune di Lucoli, sita in via Francesco Saverio Gualtieri n. 10, fraz. Collimento

**TRA**

il **Comune di Lucoli**, con sede in via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, frazione di Collimento, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce, giusto decreto sindacale n. \_\_\_\_\_, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune rappresentato, d’ora in avanti *Concedente,*

 **E**

la **Società** ……………………. con sede legale in ………………….., via ……………….. n. ……………….., CAP ………………….., P.I. ……………………., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all’elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Oggetto del contratto)**

Il Comune di Lucoli concede alla **Società ………………………….** con sede legale in ……………………., via …………………… n. ……………………, CAP ………….., P.I. ……………………….., che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi di seguito elencati:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estensione (ettari)\* | Carico Ovini e bovini[[2]](#footnote-2) | Prezzo a Base d’Asta |
|  |  |  |

**\*corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell’allegato al presente contratto denominato “*LOTTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”.***

**La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura**. L’Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.

La concessione è valida esclusivamente per l’attività di pascolo di bestiame **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto, nell’avviso e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

All’arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente al momento della consegna.

**Art. 2 (Durata della concessione)**

La concessione di cui al presente atto è valida per le stagioni pascolive 2025-2028 **con inizio dal 1 gennaio 2025 e termine il 31 dicembre 2028** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei “*pascoli da affittare*”.

A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 20 giugno al 15 novembre di ogni annualità** in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l’Agricoltura.

**L’eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia**. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

**Art. 3 Deposito Cauzionale Definitivo**

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione, mediante fidejussione bancaria**, la cui validità dovrà coprire l’intera durata del contratto.

La fideiussione bancaria è riscuotibile a semplice richiesta dell’Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente proprietario.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**Art. 4 (Canone di concessione)**

**Il canone di concessione per la prima annualità, 1 Gennaio 2025- 31 dicembre 2025, corrispondente al 100% di quello offerto dall’aggiudicatario** , pari ad € …………………, (diconsi ………………………../.…) è corrisposto **in un’unica soluzione,** mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli, utilizzando il codice IBAN IT 17E0538703608000000095647, Banca popolare dell’Emilia Romagna, filiale di Sassa, prima della sottoscrizione del presente contratto **pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.** Del pagamento dovrà esibirsi prova al momento della sottoscrizione.

Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“Canone 1°annualità – Lotto\_Indicare nome lotto*”**.**

**Per le successive annualità**, **entro il 1° di settembre** di ogni anno dovrà essere esplicita **la richiesta di rinnovo per l’anno successivo**. Il rinnovo della concessione avverrà entro il mese **di Dicembre. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo entro le date stabilite l’ente potrà procedere a nuova indizione di asta per il *lotto* non confermato, senza nessun vicolo nei confronti del concessionario uscente.**

La quantità di pascolo assegnata verrà aumentata **solo qualora ve ne sia disponibilità** e comunque non verranno considerate richieste che comprendono un aumento fino al 15% del bestiame rispetto all’anno precedente (desumibile dai registri stalla). Anche in caso di diminuzione del bestiame entro il 15% non verranno apportate decurtazioni sulle aree assegnate. In caso di assegnazione di ulteriori aree non è garantito, stante la complessità della predisposizione del piano di riparto, che le stesse saranno in adiacenza a quelle già concesse; **il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 30 settembre di ogni anno**:

* **1° SETTEMBRE 2025 richiesta di rinnovo per annualità 2026; pagamento canone 100% entro il 30 SETTEMBRE E 2025;**
* **1° SETTEMBRE 2026 richiesta di rinnovo per annualità 2027; pagamento canone 100% entro il 30 SETTEMBRE 2026;**
* **1° SETTEMBRE 2027 richiesta di rinnovo per annualità 2028; pagamento canone 100% entro il 30 SETTEMBRE 2027;**

Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente la quietanza di pagamento.

**A partire dal secondo anno 2026** il canone di concessione verrà annualmente aggiornato del 100% dell’indice FOI elaborato da ISTAT. L’ammontare annuale di rivalutazione verrà comunicato dal Concedente prima dell’inizio della stagione pascoliva annuale. Il medesimo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente è corrisposto **in un’unica soluzione,** mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli, utilizzando il codice IBAN IT 17E0538703608000000095647, Banca popolare dell’Emilia Romagna, filiale di Sassa entro il 15 Maggio di ogni annualità.

Il mancato pagamento del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all’escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali.

Si precisa che per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l’obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte del dell’Associazione, della società mandataria, del consorzio; pagamenti eventualmente effettuati dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al consorzio o comunque da soggetti diversi dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall’ente non estinguono l’obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale.

**Art. 5 (Garanzie)**

Il concessionario è tenuto ad attivare una **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi**, con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario e dei propri dipendenti. **Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.**

E’ pure a carico dell’affittuario la **polizza per la copertura del rischio locativo** per danni causati agli immobili di proprietà dell’Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente ad Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione/00) ed Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), dovranno essere consegnate al Comune di Lucoli in sede di sottoscrizione del contratto. Dovranno essere consegnate al Concedente anche le copie delle quietanze di pagamento del premio annuale.

Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale e la polizza fidejussoria saranno restituite/la polizza sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.

**Art. 6 (Responsabilità)**

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

A tal fine, il Concessionario stipulerà, prima della consegna del lotto pascolivo, **pena la risoluzione del contratto, specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi** con copertura massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi unmilionecinquecentomila/00 euro).

La suddetta polizza RC contiene l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi dipendenti nei lotti pascolivi oggetto di concessione.

**Art. 7 (Obblighi del concessionario)**

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.

La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiania;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiania; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

**Art. 8 (Patto di retrocessione)**

Nel caso di richiesta di pascoli in fida da parte dei “cittadini del comune” *(cives)* durante il periodo di durata della presente concessione, il Concessionario si obbliga sin da ora a restituire le quantità delle terre concesse senza nulla a pretendere;

L’Ente concedente, considerate le richieste di rinnovo da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno come specificato all’art. 4 del presente contratto dando priorità alla richiesta del fabbisogno manifestato dal cives, darà comunicazione della necessità di restituzione per la stagione pascoliva prossima, entro il 15 settembre di ogni annualità,

Il Concedente comunicherà, nel caso, l’adeguamento dei canoni di concessione adeguati alla diversa superficie.

**Art. 9 (Risoluzione del contratto)**

Il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto e il deposito cauzionale sarà definitivamente incassato dal Comune.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l’inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinsioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

1. qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l’utilizzazione della manodopera, fatta salva l’applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
2. in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date di scadenza;
3. per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell’uso dei locali; all’instaurazione di rapporti di subconcessione; all’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;
4. in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell’Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l’applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 9.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell’azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge e comunque 9 mesi prima dell’inizio del periodo di monticazione.

**Art. 10 (Clausola Antimafia)**

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/richiesta dell’informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all’art. 91 d. lgs 159/2011, fatta salva l’applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18 dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto.

**Art. 11 (Capitolato di concessione)**

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

**Art. 12 (Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

**Art. 13 (Spese contrattuali)**

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

La registrazione del contratto dovrà essere effettuata a cura del concessionario; la mancata registrazione costituisce motivo di risoluzione del contratto.

***Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.***

Lucoli, lì …………….

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società …………….**

**Sig……………………..**

Per il concedente

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

**Sottoscrizione clausole onerose**

Il/La sottoscritto/a …………………., in qualità di legale rappresentante del Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 6 (Obblighi del concessionario); Art. 7 (rescissione del contratto); Art. 8 (Clausola antimafia); Art. 9 (capitolato di concessione); Art. 10 (Spese contrattuali).

Lucoli, ………………

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società …………..**

**Sig……………**

***Allegato 1***

***Lotti pascolivi 2024-2028 – LOTTO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***ELENCO PARTICELLE***

Lucoli, lì …………….

Per il concessionario

**Il legale Rappresentante della Società** …………….

**Sig**……………………..

Per il concedente

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

1. *Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.*

*Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino fatta eccezione per il pascolo in località “Campitello” destinato al pascolo bovino. nel rispetto delle previsioni del Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 20 del 23.05.2002.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.*

*Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino fatta eccezione per il pascolo in località “Campitello” destinato al pascolo bovino. nel rispetto delle previsioni del Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 20 del 23.05.2002.* [↑](#footnote-ref-2)